

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.1.2016

C (2015) 9672 def

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6.1.2016

**che stabilisce che il rimborso dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso
particolare.**

(REM 02/14)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6.1.2016

che stabilisce che il rimborso dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare.

(REM 02/14)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹, e in particolare gli articoli 220(2)(b) e 236 dello stesso,

visto il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993², che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio

considerando quanto segue:

- 1) Il 10 aprile 2014 la Commissione ha ricevuto dalle Dogane del Regno Unito una richiesta di rimborso dei dazi doganali relativi alle importazioni di elementi di fissaggio in acciaio provenienti dalle Filippine, sulla base dell'articolo 220(2)(b) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, in connessione con l'articolo 871 del regolamento (CEE) n 2454/93 della Commissione.
- 2) Ai sensi dell'articolo 871(5) delle disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario (Regolamento (CEE) n 2454/93), la Commissione ha chiesto di fornire ulteriori informazioni aggiuntive il 2 luglio 2014 e il 30 aprile 2015. La Commissione ha ricevuto dalle Dogane del Regno Unito le informazioni supplementari richieste rispettivamente il 20

¹ GU L 302 del 19.10.1992, p. 1.

² GU L 253 del 11.10.1993, p.1

gennaio 2015 e il 7 settembre 2015. Ai sensi dell'articolo 873 delle disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario, il periodo di nove mesi concesso alla Commissione per adottare la sua decisione è stato prorogato di un periodo equivalente a quello intercorrente tra la data in cui la Commissione ha inviato la richiesta di ulteriori informazioni e la data in cui ha ricevuto le informazioni richieste.

- 3) Ai sensi dell'articolo 873 del regolamento (CEE) n 2454/93, la Commissione ha notificato alla ricorrente i motivi per cui intendeva rifiutare la sua richiesta, pertanto il termine entro il quale la Commissione deve prendere una decisione è stato prorogato di un mese.
- 4) La ricorrente è un importatore di elementi di fissaggio in acciaio inox con sede nel Regno Unito. Nel 2010 ha importato elementi di fissaggio in acciaio da una società con sede nelle Filippine e ha dichiarato questi beni come originari delle Filippine.
- 5) La società esportatrice è stata costituita nel 2010 da due società di Taiwan. Entrambe le società hanno un rapporto d'affari di lunga data con l'importatore del Regno Unito, risalente al 1988 e nel 1995 rispettivamente.
- 6) Tali importazioni erano coperte da certificati Modulo A del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) rilasciati dalle autorità filippine che confermavano che le merci erano originarie delle Filippine.
- 7) Nel 2011, l'OLAF ha aperto un'inchiesta relativa a presunte importazioni fraudolente di elementi di fissaggio in acciaio inox dalle Filippine presumibilmente provenienti dalla Cina e/o da Taiwan, e quindi soggette a dazio antidumping. Il caso riguardava le importazioni effettuate da sei società filippine tra cui la società di esportazione nel caso di specie. Le azioni investigative - in particolare i dati sulle importazioni ed esportazioni filippine per tali società acquisiti nel corso di e in seguito a una missione preliminare OLAF condotta nelle Filippine nel settembre 2012 - hanno dimostrato che la società esportatrice aveva semplicemente trasbordato gli elementi di fissaggio in acciaio inox di Taiwan tramite il Porto franco di Subic Bay dichiarandoli per l'importazione e l'esportazione presso l'Autorità metropolitana di Subic Bay. L'OLAF ha stabilito le relative audit trail per l'importazione nell'UE che sono state oggetto di indagine e ha fornito le relative prove agli Stati membri di importazione ai fini del recupero dei dazi (doganali convenzionali e dazio antidumping). Il legame probatorio tra gli elementi di fissaggio importati e riesportati è stato evidenziato tramite i numeri d'ordine di acquisto, la quantità e/o le specifiche tecniche degli elementi di fissaggio come indicati nelle fatture. Pertanto, l'OLAF ha stabilito che la merce è originaria di Taiwan.

- 8) Inoltre, l'OLAF ha chiesto alle autorità doganali delle Filippine di confermare che i certificati SPG rilasciati per le relative spedizioni da parte della società esportatrice verso l'UE non erano validi. Nella risposta del 19 luglio 2013, l'Ufficio delle dogane filippino ha informato l'OLAF che "intendeva ritirare tutti i certificati di origine Modulo A rilasciati a causa di informazioni false e fuorvianti".
- 9) La ragione data per la chiusura della società di produzione/esportazione nel maggio 2012 era che l'impianto era diventato antieconomico, a causa della crisi dell'attività economica, in seguito alla speculazione nelle Filippine conseguente all'elusione dei dazi antidumping.
- 10) A seguito delle indagini dell'OLAF, l'importatore è tenuto al pagamento di dazi all'importazione ad aliquota piena su queste importazioni. Queste ultime erano soggette anche ai dazi antidumping da pagare sugli elementi di fissaggio in acciaio di origine di Taiwan a norma del regolamento 1890/2005 del Consiglio.
- 11) Una nota con una richiesta di recupero a posteriori è stata inviata dalle Dogane del Regno Unito (HMRC) all'importatore per un totale di £ XXXX il giorno 11/04/2013 per i dazi supplementari e l'IVA all'importazione (l'importo è costituito da £ XXXX per dazi all'importazione, £ XXXX dazi antidumping e £ XXXX IVA all'importazione). Tutto ciò è stato pagato dalla ricorrente il 24/05/2013.
- 12) L'importatore ha inviato una domanda di sgravio ai sensi dell'articolo 220(2)(b) del codice doganale. Nella stessa si dichiara che l'importatore aveva agito in buona fede quando aveva richiesto una tariffa preferenziale dei dazi e che sono state le autorità preposte al rilascio delle Filippine ad aver fatto un errore rilasciando i certificati SPG senza effettuare le necessarie verifiche.
- 13) Le Dogane del Regno Unito hanno ritenuto che l'importatore soddisfacesse le condizioni per lo sgravio dell'importo di £ XXXX (£ XXXX dazi all'importazione e £ XXXX dazi antidumping) ai sensi dell'articolo 220(2)(b) del codice doganale e ha conseguentemente presentato la richiesta ai sensi del 2° comma dell'articolo 871 del regolamento 2454/93 a titolo oneroso.

Esame della richiesta ai sensi dell'articolo 236 in connessione con l'articolo 220(2)(b) del regolamento (CEE) n 2913/92

- 14) La ricorrente ha sostenuto che c'è stato un errore da parte delle autorità doganali filippine che hanno emesso i relativi certificati Modulo A SPG. La ricorrente ha anche ritenuto che gli errori non potevano ragionevolmente essere scoperti da lui. Inoltre, la ricorrente ha spiegato le misure che ha preso per assicurarsi della validità delle informazioni fornite

dall'esportatore e ha affermato che gli era stata data assicurazione scritta che le merci erano state prodotte al 100% nelle Filippine e non trasbordate.

- 15) In realtà, le garanzie di cui sopra consistevano semplicemente in messaggi di posta elettronica scambiati con l'esportatore.
- 16) Anche se si parla di una visita da parte della ricorrente (nella persona del responsabile degli acquisti) agli impianti di produzione nel luglio 2010, la ricorrente ha sostenuto che non vi era alcuna relazione scritta ufficiale di questa visita. Nessuna prova è stata fornita alla Commissione che la società esportatrice avesse la capacità di fabbricare i prodotti. L'unica prova fornita dalla ricorrente alla Commissione consisteva in alcune fotografie della prima fase di costruzione della fabbrica, che non permettono in alcun modo di concludere che la società esportatrice avesse le capacità di produzione necessarie per soddisfare gli ordini di acquisto e le successive spedizioni. Inoltre, le fotografie non hanno fornito indicazioni del fatto che rappresentano effettivamente la sede della società di esportazione.
- 17) La ricorrente sostiene che, se le autorità emittenti avessero eseguito dei controlli di base, avrebbero dovuto sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale. La ricorrente ritiene inoltre che le autorità avrebbero dovuto essere pienamente consapevoli della natura sensibile degli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile, considerate le indagini sui dazi antidumping che interessavano diversi paesi del sud-est asiatico, tra cui Taiwan e le Filippine, nel 2004/2005 e Taiwan e la Cina nel 2009/2010.
- 18) In primo luogo, la Commissione desidera sottolineare che le autorità filippine di rilascio non avevano alcun obbligo giuridico di effettuare controlli, come sostiene la ricorrente. La verifica della reale provenienza dei prodotti o delle condizioni per il rilascio dei certificati non rientra nel campo di applicazione del regime SPG.
- 19) In linea di principio, il dichiarante è responsabile del contenuto dei documenti presentati alle autorità doganali³. Ciò include anche la possibilità che il richiedente subisca le conseguenze negative del comportamento non corretto dell'esportatore, se esistente, che non può essere a carico dell'UE⁴.
- 20) Inoltre, affermando un altro principio di interpretazione del codice, la Corte europea di giustizia dell'UE (CGUE) ha stabilito che consentire le importazioni, senza il rispetto della normativa in vigore, solo perché le autorità le hanno accettate anche in tali condizioni,

³ Causa T-42/96, Eyckeler & Malt, paragrafo 162.

⁴ Causa C-97/95, Pascoal e Filhos, paragrafo 55.

significherebbe permettere una negligenza che incoraggerebbe gli operatori a beneficiare degli errori commessi dalle proprie autorità doganali⁵.

- 21) La ricorrente ha dichiarato che non è riuscita a ottenere una copia del modulo di richiesta per i relativi certificati Modulo A SPG.
- 22) Mentre la ricorrente sostiene che le autorità filippine emittenti, basando la loro analisi su statistiche di importazione ed esportazione di elementi di fissaggio, avrebbero dovuto sapere che le merci in oggetto avrebbero potuto non soddisfare le norme sull'origine, la Commissione ritiene che questo ragionamento vale ancora più per il richiedente, che era in relazione diretta con l'esportatore, intratteneva una relazione commerciale di lunga durata con lo stesso e aveva visitato i presunti impianti di produzione.
- 23) Anche se le autorità filippine avessero emesso per un lungo periodo di tempo dei certificati successivamente dichiarati nulli, questo da solo non può costituire una prova sufficiente, secondo la giurisprudenza della CGUE, per svincolare la ricorrente dall'obbligo di rispettare la legislazione in vigore.
- 24) Vale anche la pena di ricordare lo status specifico del Porto franco di Subic Bay - base militare trasformata in una zona franca per quanto concerne imposte e dazi simile a Hong Kong e Singapore, gestita dall'Autorità metropolitana di Subic Bay - e le relative difficoltà per le autorità doganali filippine di verificare il trasferimento di merci attraverso questa zona.
- 25) La Commissione ritiene che le autorità filippine non hanno commesso un errore ai sensi dell'articolo 236 analizzato in connessione con l'articolo 220(2)(b) del regolamento (CEE) n 2913/92, quando hanno rilasciato i certificati Modulo A.
- 26) Nessuna dichiarazione di errore da parte della Dogana del Regno Unito o della Commissione era contenuta nella richiesta.
- 27) Per quanto riguarda i dazi antidumping, le autorità dei paesi terzi non sono competenti a prendere una decisione circa il rispetto delle condizioni di origine non preferenziale, che sia vincolante per le autorità doganali competenti per il recupero. Pertanto, la condizione riguardante un errore da parte delle autorità doganali non può essere soddisfatta nel caso di dazi antidumping, in quanto siamo in presenza del presupposto oggettivo (risultante dal regolamento) che non c'è stato alcun errore da parte delle autorità doganali, in quanto le autorità dei paesi terzi non sono considerate autorità doganali ai sensi dell'articolo 220(2)(b) del Codice in materia di dazi antidumping.

⁵ Vedi Causa C-38/07 Heuschen & Schrouff, par. 64

- 28) Al fine di determinare se il debitore non avrebbe potuto ragionevolmente scoprire l'errore commesso dalle autorità filippine, la Commissione deve tener conto di tutte le circostanze del caso⁶, la natura dell'errore, l'esperienza dell'operatore e la sua diligenza.
- 29) La CGUE ha stabilito che la natura dell'errore deve essere valutata in base alla complessità della relativa legislazione⁷.
- 30) Per quanto riguarda la complessità della legislazione, la Commissione ritiene che le norme in questione non possono essere ritenute complesse, fatto che non è stato contestato da parte dell'operatore nella sua richiesta. Inoltre, una volta che un regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale CE/UE, costituisce l'unico diritto positivo pertinente e si ritiene che tutti ne siano a conoscenza⁸.
- 31) La ricorrente si occupa di importazione di elementi di fissaggio da molti anni e, in quanto tale, è considerata un operatore esperto. E' a conoscenza delle disposizioni relative ai dazi antidumping e dell'impatto che ciò ha sull'attività commerciale e il suo settore.
- 32) La CGUE ha dichiarato più volte nei giudizi su cause di rimborso/sgravio⁹, che l'UE non dovrebbe subire le conseguenze negative dei comportamenti scorretti dei fornitori. La CGUE ha confermato che l'espressione "negligenza manifesta" debba essere interpretata in modo da limitare i casi di rimborso¹⁰ e ha sottolineato che, in caso di dubbi, spetta all'operatore informarsi e chiedere tutti i chiarimenti possibili sulla corretta applicazione delle disposizioni¹¹.
- 33) Nella comunicazione della Commissione del 2005 in materia di norme di origine¹² è stato stabilito che l'importatore detiene la responsabilità riguardo ai particolari della sua dichiarazione doganale e all'eventuale debito doganale dovuto. La comunicazione sottolinea che una dichiarazione errata riguardo al carattere originario dei prodotti per i quali si chiede un trattamento preferenziale rientrerebbe tra i rischi commerciali sostenuti dall'importatore.
- 34) Tenuto conto delle normali routine per le importazioni di natura sensibile, come gli elementi di fissaggio in acciaio inox, che comprendono azioni quali la visita che la ricorrente ha fatto ai presunti impianti di produzione, detta ricorrente avrebbe potuto rilevare che l'esportatore non era in grado di consegnare tali prodotti. Come indicato in precedenza, non ci sono prove per dimostrare, anche dopo la visita che la ricorrente ha fatto agli impianti

⁶ Paragrafo 19 nella Causa C-64/89, Deutsche Fernsprecher GmbH

⁷ Causa C-250/91 Hewlett-Packard, paragrafo 23; Causa C-153/94 e C-204/94 Faroe Seafood, paragrafo 100; Causa C-251/00 Ilumitronica, paragrafo 56; Causa C-64/89 Deutsche Fernsprecher GmbH, paragrafo 20

⁸ Si veda, ad esempio, la Causa C-161/88 Binder, par. 59

⁹ Si veda, al riguardo, la Causa C 438/11 Lagura, paragrafo 33

¹⁰ Causa C-48/98 Söhl & Söhlke, paragrafo. 52

¹¹ Causa C-48/98 Söhl & Söhlke, paragrafo 58

¹² Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo sulle norme di origine nei regimi commerciali preferenziali del 16.03.2005, Commissione (2005) 100 def

di produzione nelle Filippine, che l'esportatore avesse la capacità di produrre gli elementi di fissaggio in acciaio oggetto del contratto.

- 35) Anche se la ricorrente ha fatto indagini e organizzato una visita, la conclusione di questi sforzi avrebbe dovuto essere che l'esportatore non era in grado di produrre nelle Filippine la merce oggetto del contratto.
- 36) Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che il rimborso dei dazi corrispondenti alle partite di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile importati dalla ricorrente per l'importo di £ XXXX (£ XXXX dazi all'importazione e £ XXXX dazi antidumping), non è giustificato sulla base dell'articolo 236 in connessione con l'articolo 220(2)(b) del regolamento (CEE) n 2913/92.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il rimborso dei dazi per un importo di £XXXX oggetto della domanda del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 27 marzo 2014 non è giustificato.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6.1.2016

Per la Commissione
Pierre MOSCOVICI
Membro della Commissione